



Prefettura di Milano

Area II bis

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Commissari Straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni della Città metropolitana di
MILANO

Al Signor Presidente
Della Corte d'Appello di
MILANO

Al Signor Presidente
del Tribunale di
MILANO - MONZA
PAVIA - LODI
BUSTO ARSIZIO

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia
MILANO

Al Signor Sindaco
della Città Metropolitana di
MILANO

Ai Sig.ri Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di MILANO
SEDE

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
della PROVINCIA DI MILANO 1
SEDE

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
della PROVINCIA DI MILANO 2
SEDE



Prefettura di Milano

Area II bis

E, P.C. AL SIG. QUESTORE DI
MILANO

AL COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI
MILANO

AL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
MILANO

OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 » – Disposizioni attuative.

Si fa riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 39/2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 ».

Al riguardo, sentita per le vie brevi la predetta Direzione Centrale, si forniscono alcune precisazioni di carattere prettamente operativo.

Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid19

(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020 stabilisce che, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

Per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

A tal fine, occorrerà che:

- le competenti autorità sanitarie forniscano tempestivamente ai comuni le informazioni relative alla presenza, o meno, di strutture con almeno 100 posti letto, ove sono ospitati reparti Covid19;



Prefettura di Milano

Area II bis

- ricorrendone i presupposti, i comuni provvedano ad istituire le sezioni ospedaliere e i seggi speciali, a nominarne i componenti e darne comunicazione alla Prefettura e ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali;
- le commissioni elettorali circondariali avallano tale istituzione;
- la Corte d'Appello nomina i presidenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e / o di un seggio speciale – Criteri e condizioni di nomina dei componenti

(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

Se non si rivela possibile reperire i componenti per costituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

A tal fine, è necessario che le competenti autorità sanitarie forniscano ai sindaci gli elenchi del personale USCAR designato.

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 – Adempimenti e termini

(articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, i documenti necessari, indicati nella Circolare ministeriale n. 39/2020.



Prefettura di Milano

Area II bis

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, **territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.**

L'elettore può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni amministrative **che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.**

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità indicate della Circolare ministeriale n. 39/2020 e le prescrizioni sanitarie contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2020, n. 27319.

La scheda, dopo la votazione, è dapprima depositata in apposita busta e, successivamente, ai fini delle operazioni di scrutinio, nell'urna della sezione ospedaliera di riferimento, in modo da garantire la segretezza del voto, la quale va comunque assicurata nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Manno

